

STATUTO

Approvato con delibera C.d.A. del 10/7/2015
Decreto Interministeriale del 27/1/2016
Pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17/2/2016

Art. 1 - Denominazione e natura - Soci

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995 il "Fondo Nazionale di Previdenza per gli Impiegati delle Imprese di Spedizione e delle Agenzie Marittime", già riconosciuto ente di diritto pubblico con Decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n.237, è trasformato in Fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato, con autonomia gestionale, organizzativa e contabile, ai sensi degli art. 12 e seguenti del Codice Civile e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

2. Sono soci fondatori le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro che hanno stipulato i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore vigenti e presenti nel Consiglio di Amministrazione all'atto della delibera di trasformazione assunta dallo stesso 16 dicembre 1994. Divengono soci fondatori quelle organizzazioni sindacali che partecipano alle trattative e stipulano i contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e che, avendo una consistente e comprovata presenza sul territorio a livello nazionale, rappresentano, rispettivamente, settori di lavoratori e di aziende per le quali sussista contrattualmente l'obbligo di versamento dei contributi al Fondo. Perdono la qualità di socio quelle organizzazioni sindacali per le quali vengano meno i predetti requisiti.

3. Il Fondo di cui al comma 1 assume, con la stessa decorrenza di cui al comma medesimo, la denominazione di "Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori delle Imprese di Spedizione Corrieri e delle Agenzie Marittime Raccomandatarie e Mediatori Marittimi" e rimane titolare di tutti i rapporti attivi e passivi, facenti capo all'ente di diritto pubblico alla data del 31 dicembre 1994.

Art. 2 - Scopi

1. Il Fondo eroga a favore degli iscritti e dei loro aventi causa, senza scopo di lucro, le prestazioni previdenziali ed assistenziali in esecuzione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali del 26 febbraio 1936, n. 47 e dell'11 marzo 1939, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni intervenute alla data del 31 dicembre 1994.

Art. 3 - Sede e durata

Il Fondo ha sede legale in Milano e la sua durata è fissata a tempo indeterminato.

Art. 4 - Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo:
 - a) Il Presidente
 - b) Il Consiglio di Amministrazione
 - c) Il Comitato esecutivo
 - d) Il Consiglio di Sorveglianza

e) Il Collegio dei Sindaci

2. Il Presidente, il Vice presidente ed componenti gli organi collegiali del Fondo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Essi continuano a restare in carica fino all'insediamento dei nuovi organi del Fondo.
3. Qualora, durante il triennio di durata in carica, uno dei soggetti di cui al comma 2, venga a cessare dalla carica stessa per qualsiasi motivo, il medesimo viene sostituito con la stessa procedura prevista per la nomina. Il subentrante rimane in carica sino alla scadenza del mandato di chi è stato sostituito.
4. Al Presidente, al Vice presidente ed ai componenti del Collegio Sindacale spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del proprio mandato, un'indennità di carica mensile.
5. Al Presidente, al Vice presidente ed ai componenti degli organi collegiali spetta, oltre al rimborso delle spese di cui al comma 4, un gettone di presenza per ogni riunione degli organi stessi. Non è ammesso il cumulo di più gettoni per una stessa giornata.
6. La misura dell'indennità di carica di cui al comma 4 e del gettone di presenza di cui al comma 5 è determinata con delibera del Consiglio di Amministrazione.
7. I componenti del Consiglio di Sorveglianza, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo che risultino assenti, senza giustificazione, a tre riunioni consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica. La relativa dichiarazione è effettuata dall'organo di appartenenza.

Art. 5 - Presidente e Vice presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta dei soci fondatori rappresentanti dei lavoratori dipendenti.
2. Il Vice presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta dei soci fondatori rappresentanti dei datori di lavoro.
3. Il Presidente:
 - a) ha la legale rappresentanza del Fondo;
 - b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato esecutivo, stabilendone l'ordine del giorno;
 - c) in caso di necessità ed urgenza, adotta i provvedimenti indispensabili da sottoporre a ratifica dei competenti Organi collegiali, nella prima seduta utile;
 - d) vigila sull'esecuzione, da parte del Direttore generale, delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo;
 - e) può, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, conferire incarichi a consulenti tecnici, nonché ad avvocati o procuratori legali per la rappresentanza e la difesa in giudizio del Fondo;
 - f) firma gli atti ed i documenti che comportano impegni per il Fondo.
4. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Presidente, i relativi poteri sono esercitati dal Vice presidente.

Art. 6 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, organo di indirizzo generale è composto dal Presidente del Fondo che lo presiede, dal Vice presidente, da sei rappresentanti dei datori di lavoro, di cui cinque in rappresentanza degli spedizionieri e corrieri ed uno degli agenti marittimi raccomandatari e mediatori marittimi, e da sei rappresentanti dei lavoratori dipendenti di cui cinque in rappresentanza dei lavoratori delle imprese di spedizione e corrieri e uno di quelli delle agenzie marittime raccomandatarie.

2. I rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti in seno al Consiglio di Amministrazione sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di cui all'art. 1, comma 2. Il Consiglio stesso si costituisce con l'avvenuta designazione di tutti i suoi componenti e si riunisce, per la prima volta, su convocazione del Presidente uscente.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni. I componenti possono essere nominati per non più di tre mandati consecutivi.

4. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di deliberazione coerenti con gli scopi e gli obiettivi del Fondo.

5. Il Consiglio di Amministrazione a maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti delibera le modifiche allo Statuto ed al relativo Regolamento di attuazione anche in conformità agli accordi intervenuti tra le organizzazioni sindacali di settore.

6. Il Consiglio di Amministrazione:

a) approva i criteri direttivi generali a cui si deve uniformare la gestione: a tal fine al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo;

b) approva il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo;

c) approva il bilancio preventivo e le sue variazioni entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

d) dispone la redazione del bilancio tecnico;

e) delibera in ordine ai provvedimenti da adottare, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. c. del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, per garantire l'equilibrio della gestione economico - finanziaria e l'erogazione delle prestazioni;

f) delibera i criteri generali per la ripartizione del rischio in materia di investimenti e partecipazioni nonché le politiche di investimento, in conformità alla normativa vigente ed a quanto stabilito dal presente statuto; con le stesse modalità delibera ogni eventuale variazione relativa alla politica di investimento;

g) conferisce a soggetto abilitato l'incarico di eseguire le revisioni e le certificazioni previste dall'art. 2 comma 3 del Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e ad un attuario, almeno ogni tre anni incarico di redigere il bilancio tecnico attuariale del Fondo.

h) approva le esigenze di organico ed il Regolamento del personale;

i) nomina e revoca il Direttore generale e ne determina le attribuzioni, nonché la tipologia di attività ed il trattamento economico;

l) determina la misura dell'indennità di carica e del gettone di presenza spettante al Presidente, al Vice presidente ed ai membri degli organi collegiali del Fondo;

m) approva le eventuali convenzioni con le organizzazioni sindacali del settore per la riscossione dei contributi associativi ad esse destinati;

n) decide su tutti gli argomenti di ordinaria amministrazione non compresi nell'elenco di cui al presente comma.

7. Le delibere di cui al comma 5 del presente articolo e le delibere in tema di prestazioni di cui al precedente comma 6 lett. e) sono soggette, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto Legge 30 giugno 1994, n. 509, alla approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze. Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed a quello dell'Economia e delle Finanze vanno inviate le delibere del comma 6 del presente articolo secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 3 del medesimo decreto.

8. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte l'anno e, comunque, quando ne facciano richiesta almeno la metà dei suoi componenti od il Collegio dei Sindaci o quando il Presidente ne ravvisi la necessità.

9. L' avviso di convocazione, che deve indicare, oltre al luogo, la data e l'ora della riunione anche l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è inviato, a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima della data della riunione stessa, ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma almeno tre giorni prima.

10. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno metà dei suoi componenti, oltre al Presidente e/o al Vice presidente. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

11. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione è possibile partecipare anche in video e/o teleconferenza: tale facoltà deve essere esplicitata nell'avviso di convocazione. In ogni caso le sedute del Consiglio per essere valide devono vedere presenti in sede almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Art. 7 - Comitato esecutivo

1. Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente del Fondo che lo presiede, dal Vice Presidente e da quattro membri eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, di cui due in rappresentanza dei lavoratori dipendenti e due dei datori di lavoro.

2. Il Comitato esecutivo:

- a) predispone per il Consiglio di Amministrazione le bozze del bilancio preventivo, delle sue variazioni e del bilancio consuntivo;
- b) decide in ordine alle iscrizioni ed alla liquidazione delle prestazioni;
- c) istruisce e propone al Consiglio le politiche di investimento del Fondo;
- d) provvede all'assunzione ed al licenziamento del personale del Fondo;
- e) adotta i provvedimenti che non rientrino nella sfera di competenza di altro organo del Fondo, salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Comitato esecutivo si riunisce almeno tre volte l'anno e, comunque, quando ne facciano richiesta almeno la metà dei suoi componenti od il Collegio dei Sindaci o quando il Presidente ne ravvisi la necessità.

4. L' avviso di convocazione, che deve indicare, oltre al luogo, alla data ed all'ora della riunione, anche l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, è inviato, a mezzo servizio postale con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC), almeno sei giorni prima della data della riunione stessa, ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, almeno tre giorni prima.

5. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 8 - Consiglio di Sorveglianza

1. Il Consiglio di Sorveglianza, organo di garanzia della trasparenza nei rapporti con gli iscritti, è composto da dodici membri, di cui sei in rappresentanza dei lavoratori e sei dei datori di lavoro.

2. I rappresentanti dei lavoratori sono eletti direttamente dagli iscritti tra i candidati indicati in apposite liste promosse, a livello nazionale, dalle rispettive organizzazioni sindacali di cui al comma 2 dell'art. 1.

3. I rappresentanti dei datori di lavoro, di cui quattro in rappresentanza delle imprese di spedizione e corrieri e due in rappresentanza delle agenzie marittime raccomandatarie e dei mediatori marittimi, sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di cui al comma 2 dell'art. 1.

4. Il Consiglio di Sorveglianza deve esprimere pareri preventivi obbligatori e non vincolanti sui bilanci del Fondo ed essere informato sull'andamento della gestione.

5. Alle riunioni partecipa il Presidente della Fondazione.

6. Nella sua prima riunione il Consiglio di Sorveglianza definisce le norme del suo regolamento interno.

Art. 9 - Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da 5 componenti di cui:

- un componente effettivo con funzioni di Presidente, ed uno supplente, nominati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- un componente effettivo ed uno supplente, nominati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- tre componenti nominati di comune accordo, dai soci della Fondazione scelti tra gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o degli avvocati o nel registro dei revisori legali.

2. I Sindaci svolgono le funzioni di cui all'art. 2403 e seguenti del codice Civile e le altre previste dalla normativa vigente.

3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

5. Il Collegio dei Sindaci dura in carica tre anni. I componenti possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.

6. Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

7. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare ai Ministeri vigilanti eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

8. I Sindaci intervengono alle riunioni degli organi collegiali del Fondo e sono convocati con le stesse modalità.

Art. 10 - Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione e scelto tra soggetti in possesso di adeguati titoli e specifica professionalità. Il Direttore generale è assunto a tempo determinato con un contratto di diritto privato.

2. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.

3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.

4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso da parte del Direttore generale dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

5. Il Direttore generale:

a) assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato esecutivo e del Consiglio di Sorveglianza;

b) è a capo del personale, cura la formazione dello stesso, dirige i servizi e gli uffici, propone, sentito il Presidente, eventuali assunzioni o licenziamenti del personale;

c) attiva gli strumenti di controllo di gestione atti a verificare l'efficacia e l'efficienza delle attività operative con particolare riguardo a quelle date in outsourcing;

d) è incaricato di dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione e di fornire il necessario supporto agli altri organi collegiali. Coordina le attività dirette al conseguimento dei risultati e degli obiettivi sulla base degli indirizzi fissati con determinazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 - Requisiti per l'esercizio dell'attività istituzionale

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera b) del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, non possono ricoprire la carica di Presidente, di Vice presidente o di membro del Consiglio di Sorveglianza, del Consiglio di Amministrazione o del Comitato esecutivo, coloro che abbiano riportato condanne, o sanzioni sostitutive, di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica o contro la pubblica amministrazione, ovvero per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

2. Il Presidente ed il Vice presidente, oltre al requisito di cui al comma 1, devono risultare di aver svolto per almeno un triennio funzioni di amministratore di ente previdenziale ovvero di società di capitali.

Art. 12 - Gestione potenziali conflitti di interesse

1. L'amministratore (Presidente, Vice presidente o Consigliere), che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Fondo, deve

darne notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale, e deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa.

2. Qualora la deliberazione del Consiglio, approvata con il voto determinante dell'amministratore che avrebbe dovuto astenersi, possa recare danno al Fondo, la deliberazione stessa può essere impugnata dagli amministratori assenti e/o dissenzienti e dai Sindaci.

Art.13 Clausola di decadenza

1. In caso d'inosservanza di quanto previsto dal comma 1 del precedente articolo 12 l'amministratore, oltre a rispondere delle eventuali perdite che siano derivate al Fondo dal compimento dell'operazione, decade dalla carica.

Art. 14 - Trasparenza

1. La disciplina dell'accesso ai documenti e la tutela delle situazioni soggettive degli iscritti al Fondo e degli altri aventi titolo è regolata da Regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed eventuali modifiche ed integrazioni.

Art. 15 - Iscrizione

1. Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo gli impiegati delle imprese individuate nei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.

2. Possono essere altresì, iscritti al Fondo altri lavoratori del settore in attuazione di accordi tra le parti firmatarie dei contratti collettivi di lavoro.

3. Per ciascun iscritto al Fondo è costituito un conto individuale nel quale sono annotati i contributi mensili, nonché gli incrementi derivanti dalle gestioni annuali.

Art. 16 - Prestazioni

1. Agli iscritti al Fondo e loro aventi causa vengono erogate le prestazioni previdenziali in forma di capitale, prestazioni previdenziali ed assistenziali in atto al 31 Dicembre 1994.

2. Le modalità di liquidazione delle prestazioni di cui al comma 1, sono fissate con delibera del Consiglio di Amministrazione adottata anche sulla base degli accordi intervenuti in sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro di settore.

3. Gli iscritti, in alternativa alle prestazioni di cui al comma 1 del presente articolo, possono richiedere che venga erogata loro una rendita vitalizia.

4. Per l'erogazione delle prestazioni in forma di rendita di cui al precedente comma 3 il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Qualora l'iscritto opti per la prestazione in forma di rendita il valore della posizione individuale viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.

6. Il Fondo può provvedere all'erogazione di ulteriori forme di previdenza ed assistenza, con autonomia gestionale da istituire secondo le normative vigenti in materia, previa adozione di appositi Regolamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli accordi intervenuti in sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore soggetti ad approvazione ministeriale ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

Art. 17 - Entrate

1. Il Fondo attua i propri scopi mediante le seguenti entrate:

- a) i contributi versati dai datori di lavoro e dai lavoratori nella misura e con le modalità fissate dal Regolamento adottato in conformità dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore;
- b) i redditi ed i proventi derivanti dalle attività patrimoniali;
- c) le altre somme pervenute a giusto titolo;
- d) le donazioni, i lasciti e gli eventuali altri atti di liberalità.

Art. 18 - Patrimonio

1. Il patrimonio del Fondo è costituito da beni immobili, mobili partecipazioni e valori di proprietà del Fasc e crediti di cui lo stesso risulta titolare, nonché di ogni altro bene acquisito per effetto di lasciti, donazioni, provvidenze.

Art. 19 - Impiego dei Fondi disponibili

Le disponibilità del Fondo possono essere impiegate:

- a) nell'acquisto di beni immobili;
- b) in depositi e certificati fruttiferi presso Istituti di credito a carattere nazionale;
- c) in titoli di Stato ed assimilati, anche in ECU, in cartelle fondiarie od in titoli equipollenti, in titoli obbligazionari convertibili;
- d) in quote di fondi comuni di investimento obbligazionari o bilanciati gestiti da primari Enti ed Istituti;
- e) in mutui fruttiferi ipotecari agli iscritti.

Art. 20 - Esercizio finanziario - Bilanci - Riserva legale

1. L'esercizio finanziario del Fondo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Per ogni esercizio sono compilati un progetto di bilancio preventivo ed uno consuntivo, che sono predisposti dal Comitato esecutivo ed approvati dal Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del parere del Comitato di Sorveglianza e del Collegio Sindacale.

3. La gestione economico finanziaria deve assicurare, oltre alla copertura dei necessari fabbisogni di liquidità, l'equilibrio di bilancio, mediante provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico, da redigersi con periodicità triennale ovvero ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.

4. Il bilancio di esercizio è sottoposto alla revisione legale dei conti esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro di cui all'art. 1 del Decreto Ministeriale 20 giugno 2012 n. 144.

5. Il bilancio preventivo, le relative note di variazione ed il bilancio consuntivo, corredati dai relativi atti, sono trasmessi, entro un mese dalla data di approvazione, ai Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'Economia e delle Finanze, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

6. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni, deve essere assicurata, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. c) del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'esistenza di una riserva legale in misura non inferiore a cinque annualità delle prestazioni in essere. Qualora, nella fase di prima applicazione del decreto legislativo stesso, l'ammontare della riserva legale risulti inferiore alla misura indicata, si provvede al suo adeguamento mediante accantonamenti pari almeno ad una annualità ogni biennio.

Art. 21 - Informativa agli iscritti

1. Il Fondo rende disponibile a tutti gli iscritti una comunicazione annuale della propria posizione individuale, contenente il rendiconto della posizione stessa al 31 dicembre dell'anno precedente, con particolare riguardo al dettaglio dei contributi incassati nell'anno e degli interessi accreditati in relazione al medesimo periodo.

Art. 22 - Norme transitorie e finali

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione dello stesso, si fa rinvio alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ed alle norme del codice civile, in quanto applicabili.